



AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DEMANIALI DI ACQUAVELLA
Via Napoli, 67 - Telefono e Fax: 0974 906467 - Cod Fisc: 84003460650



AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLA FRAZIONE DI ACQUAVELLA PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO

Nr. 23 del Reg. data 10/12/2020	OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattivo delle entrate patrimoniali – Provvedimenti.
---	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **dicembre** alle ore 18,00 nella sede delle adunanze dell'Ente suddetto, convocato con appositi avvisi il Comitato si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1.	Sig. Mariano SCOLA PRESIDENTE	X	
2.	Sig. Stefano MORINELLI VICE PRESIDENTE	X	
3.	Sig. Emiliano MORINELLI COMPONENTE	X	
4.	Sig. Francesco Antonio FEO COMPONENTE	X	
5.	Sig. Nunzio ESPOSITO COMPONENTE	X	

Partecipa con funzione di Segretario il Dr. Claudio Auricchio.

IL PRESIDENTE

constatato che gli intervenuti sono in numero legale pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

IL COMITATO

VISTO l'argomento posto al punto 5) dell'O.d.G. ad oggetto: "Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattivo delle entrate patrimoniali – Provvedimenti", che di seguito si trascrive integralmente:

Il Presidente

PREMESSO:

- Che l'Ente Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella è un ente autonomo, avente personalità giuridica di diritto pubblico che provvede, attraverso un Comitato eletto secondo le modalità stabilite dalla legge, alla gestione separata dei beni civici della generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale;
- Che l'Ente Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella è disciplinato dallo Statuto vigente dell'Ente, dal Regolamento per la concessione in uso dei terreni gravati da usi civici, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 marzo 1981, n. 11 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile";

• Che ai sensi dell'articolo 64 del Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 e dell'art. 78 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, la vigilanza sull'amministrazione dei beni civici è attribuita al Comune di Casal Velino, mentre la sorveglianza direttamente al Sindaco;

• Che le entrate tributarie e i trasferimenti economici che l'Ente Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella gestisce, provengono generalmente da: contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea, contributi della Regione e degli enti territoriali, contributi di altri enti pubblici, contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti, eventuali lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro, eventuali redditi patrimoniali, canoni delle concessioni previsti dalla legge, proventi dei diritti di ingresso e di privativa, altre entrate derivanti dai servizi resi, proventi delle attività commerciali e patrimoniali, secondo le modalità stabilite dalla legge, proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari, affitto di eventuali pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico, proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi, vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione, tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti, tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi, ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente, ovvero qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo;

• Che le somme ed i proventi derivanti dall'ordinaria amministrazione sono introitati direttamente dal Comitato e dallo stesso gestiti in conformità al bilancio di previsione e nel rispetto delle norme vigenti; ATTESO che il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie e le entrate di natura patrimoniale (canoni e fitti attivi, ecc.);

CONSIDERATO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

RILEVATO che gli enti effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, "sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare"; CONFERMATO a tutt'oggi l'impossibilità di organizzare e gestire direttamente, in tutto o in parte, le attività di riscossione coattiva, attraverso strutture interne all'Ente, in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un'organizzazione in termini di risorse umane e strumentali non presenti all'interno dell'Amministrazione;

SENTITO il responsabile del servizio finanziario, che ha fornito un quadro dell'attuale situazione del servizio nonché le motivazioni che rendono opportuno/necessario l'affidamento all'esterno della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente;

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, ed in particolare il comma 5, lettera b), in forza del quale gli enti locali possono affidare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali esclusivamente ai seguenti soggetti:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento;

RITENUTO di provvedere in merito, dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti necessari;

PROPONE AL COMITATO

La premessa è parte integrante del presente atto

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente ad un concessionario privato, nel rispetto del D.lgs. 50/2016;

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari;

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, tra l'altro, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Acquavella, lì 04.12.2020

IL PRESIDENTE f.to Mariano Scola

IL COMITATO

SENTITO l'intervento del componente Nunzio Esposito che comunica il proprio voto sfavorevole sulla proposta oggetto di discussione, come da dichiarazione di voto integralmente allegata al presente deliberato;

Con voti favorevoli 4 e 1 contrario (Esposito Nunzio, come da dichiarazione di voto allegata).

DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente la proposta del Presidente sopra trascritta;

2) DI DICHIARARE, con separata ed analoga votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

DICHIARAZIONE DI VOTO INERENTE LA PROPOSTA N. 5 DA RIPORTARE INTEGRALMENTE IN DELIBERA

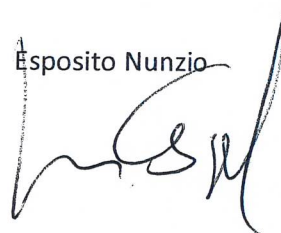
Premesso che la riscossione di canoni relativi ai terreni gravati da uso civico costituisce per l'Ente un atto dovuto, anche al fine di evitare danni erariali, esprimo parere sfavorevole per le seguenti motivazioni:

1. in data 29.06.2019 ho fatto richiesta dei ruoli 2019 analitici dai quali poter evincere per ogni utente i requisiti soggettivi, le superfici fittate, la qualità e la classe dei terreni e le tariffe applicate a mq e in data 30.11.2020 (prot. N. 155 del 30/11/2020) ho fatto richiesta anche dei ruoli analitici 2020, ad oggi ancora in fase, in violazione dell'art. 43, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 16, comma 4 e 6 dello Statuto dell'ente, esprimo disappunto e delusione circa il persistere di un atteggiamento assunto dal Presidente che troppe volte ha condizionato l'agire del sottoscritto, limitandolo nell'esercizio dell'incarico elettorale. Tale situazione, porta indubbiamente ad una continua inosservanza e ad un non rispetto dello Statuto interno oltreché della normativa vigente sul diritto di accesso ai documenti e dati della pubblica amministrazione.
Voglio solo ricordare al Presidente :
La legge che prevede e regola l'accesso agli atti del procedimento è la L. n. 241/90, testo più volte novellato, da ultimo dal DL 21/6/2013 n. 69, che statuisce espressamente all' art. 22 c. II che *"L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"*, inoltre lo stesso provvedimento legislativo ha espressamente statuito con forza, l'obbligo per le P.A. di concludere i procedimenti amministrativi, quindi anche la richiesta di accesso agli atti, entro il termine generale di 30 gg (art. 2 c. II L. 241/90) e comunque mai oltre i 180 gg (art. 2 c. IV L. 241/90), negando, altresì, al sottoscritto, in qualità di componente del Comitato, il compito di "sindacato ispettivo" (art. 43 c.3 d.lgs. 267/2000- TUEL-)
L'obbligo è rafforzato dalla previsione di una sanzione di tipo risarcitorio per la produzione di danni connessi alla mancata conclusione del procedimento nei termini di legge (art. 2 bis L. 241/90), quindi la violazione di tale disposizione normativa determinerà una serie di effetti: la condanna a provvedere, l'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato e qualora ne ricorrano gli estremi, la violazione dei doveri d'ufficio ex art. 328 del c.p. che appunto prevede il reato di omissione di atti d'ufficio per il pubblico ufficiale che entro 30 giorni dalla richiesta, o in un tempo più lungo come sopra citato, non compie l'atto e non risponde spiegando le ragioni del ritardo.
2. più del 60% dei contratti di fitto stipulati, non rispetta i canoni annuali, così come previsti dall'art. 19 del Regolamento dell'Ente.
3. in più del 40% dei contratti di fitto non c'è rispondenza tra gli importi dei canoni di fitto riportati in contratto e gli importi dei canoni annui riportati nei **ruoli 2020**, approvati con Determina n. 6 del 06/08/2020;
4. tutti i contratti di fitto stipulati ad personam sono nulli perché violano il Regolamento dell'Ente, in quanto l'art. 1 comma 4 prevede che *"L'assegnazione avverrà, con ordinanza presidenziale, in seguito al bando pubblicato e approvato dal Comitato, in cui saranno previste modalità e termini"* e l'art. 2 comma 2. che *"L'assegnazione e l'utilizzo delle terre della frazione demaniale, avvengono esclusivamente con le modalità stabilite nel presente Regolamento. Pertanto, si ritengono **nulle altre forme di assegnazioni scritte**, verbali e/o derivanti da accordi espressi o taciti, usi e consuetudini.*
5. prima di attivare la procedura di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, nello spirito di collaborazione tra amministratori e affittuari, non è stato esercitato nessun tentativo di risoluzione pacifica e bonaria tendente alla crescita economica sia degli affittuari che dell'Ente stesso, nonché di tutta la comunità.

Per quanto sopra esposto si chiede, pertanto agli organi preposti di verificare la correttezza della proposta e della delibera e ove mai si accertino mancanze ed irregolarità, di voler emettere ogni provvedimento ritenuto dovuto e/o necessario.

Acquavella, 10.12.2020

Esposito Nunzio



Approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

f.to Mariano Scola

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Dr. Claudio Auricchio

VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Gerardo Cantalupo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot N. _____ Del _____

Copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 gg consecutivi a partire dal _____,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Claudio Auricchio

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

Prot n. _____ del _____

Copia della Deliberazione è consegnata a _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza dell'Ente _____

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Claudio Auricchio